



COMUNE DI SALUGGIA

DETERMINAZIONE

**AREA TECNICO URBANISTICA
SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SUAP –
AMBIENTE (SU ISTANZA DI PARTE) – CATASTO**

N.4 DEL18/02/2016

N. 35 DEL 18/02/2016 REG.GEN

OGGETTO:

Articolo 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Ditta MANISCALCO GIUEPPE - C.F. MNSGPP39Bo5B275S - P. I.V.A. 01300000021 con sede in Saluggia - Via Taiola n. 13. Adozione provvedimento conclusivo e volturazione dello stesso a MANISCALCO GIOVANNI - C.F. MNSGNN67D29H269R.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- L'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- In data 11.04.2014 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 46 del 04.03.2014 il quale, recependo la direttiva IED 2010/75/UE, ha modificato la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ampliando, tra l'altro, le attività soggette ad A.I.A. e modificando alcune voci rispetto a quanto previsto dal precedente allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006, come introdotto dal D.Lgs. 128/10 (elenco delle attività soggette ad A.I.A.);
- Ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D.Lgs. 152/06 è definita **"installazione"** l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla

Parte II del D.Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

- Ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D.Lgs. 152/06 è definito **"gestore"** qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della medesima;
- La Ditta Maniscalco Giuseppe, con sede in Via Taiola n. 13 – Saluggia, in qualità di Gestore dell'installazione IPPC ubicata in Via Taiola n. 13 –Saluggia, è stata autorizzata con provvedimento di A.I.A. n. 64447 del 04.09.2009 (con scadenza al 18.03.2014) a svolgere l'attività di cui al **codice IPPC 6.6 lett. b:** *"Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)"*;
- In data 02.09.2014 prot. n. 6750 è pervenuta allo S.U.A.P. scrivente l'istanza di rinnovo dell'A.i.A da parte della Ditta Maniscalco Giuseppe (ora Maniscalco Giovanni), ai sensi dell'art. 29-octies c. 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del DPR 160/2010 ai fini dell'esercizio dell'installazione IPPC ubicata in Via Taiola n. 13 - Saluggia;
- In data 02.09.2014 prot. n. 6778 l'istanza è stata inviata alla Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale – contestualmente alla dichiarazione di avvalimento tecnico per l'espletamento delle procedure in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale; l'istanza è stata altresì inviata per conoscenza all'ARPA Dipartimento di Vercelli ed all'ASL TO4;

Esaminata la documentazione a corredo della predetta domanda di rinnovo dell'A.I.A., nella quale il Gestore ha contestualmente formalizzato le seguenti varianti in riduzione delle attività di allevamento, a migliore garanzia delle prestazioni ambientali e sanitarie dell'installazione:

- Riduzione del numero di posti suini da 3.998 a 3.700, per aver adibito ad infermeria un box in ogni capannone;
- Cessazione dell'attività di spandimento degli effluenti zootecnici in campo, a seguito della stipula di appositi contratti di conferimento dei liquami ad impianti esterni di digestione anaerobica;

Considerato che la Provincia di Vercelli ha provveduto a convocare apposita Conferenza di Servizi i cui lavori si sono svolti durante le sedute del 27.11.2014 e del 23.06.2015 presso la sede del Settore Tutela Ambientale;

Visti i pareri tecnici rilasciati da ARPA – Dipartimento di Vercelli in data 09.12.2014 e 23.06.2015;

Esaminata la documentazione integrativa trasmessa in data 19.05.2015 in esito alla prima riunione di Conferenza di Servizi;

Acquisito il parere favorevole con prescrizioni da parte degli Enti convocati durante l'ultima seduta di Conferenza di Servizi in data 23.06.2015;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216. Nello specifico il presente provvedimento sostituisce:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I, parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- Autorizzazione allo scarico (capo II, Titolo IV, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Rilevato, inoltre, che il D.Lgs. n. 46/2014, recependo la Direttiva IED/2010/UE, ha modificato la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; tale decreto ha introdotto nuove disposizioni relativamente al procedimento di rilascio ed al contenuto dell'A.I.A.; inoltre l'art. 29-

octies del D.Lgs. n. 152/2006, come attualmente modificato, non contempla più il rinnovo, sostituito con il riesame periodico dei casi previsti dallo stesso articolo;

Considerato che la Provincia di Vercelli ha effettuato i seguenti rilievi:

- L'installazione rispetta la vigente normativa ambientale;
- Le strutture di stabulazione in essere presso l'installazione, pur non essendo elencate tra le migliori tecniche disponibili nei documenti di riferimento, possono dare prestazioni ambientali idonee a quelle dei BRef, attraverso l'adozione degli accorgimenti tecnico-gestionali proposti dal Gestore nel merito della gestione degli effluenti zootecnici;
- Sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- Risulta necessario aggiornare il provvedimento di A.I.A. rilasciato per l'installazione in questione per l'adeguamento delle prescrizioni ai nuovi disposti normativi introdotti con il D.Lgs. 46/2014;
- Nello stabilimento non sono state apportate modifiche tali da rendere necessario un aggiornamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne presentato dalla ditta contestualmente alla prima istanza di A.I.A.

Dato atto che, alla luce dei rilievi di cui sopra:

- L'autorizzazione deve essere aggiornata;
- Per l'installazione in oggetto, le condizioni ed i contenuti dell'autorizzazione definiti nell'ambito del procedimento di rinnovo svolto ai sensi della previgente normativa, sono conformi alle nuove disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. 46/2014;
- A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014, il procedimento di rinnovo dell'A.I.A. svolto su istanza del gestore ha valenza di riesame sull'intera installazione ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
- Eventuali ulteriori disposizioni dell'autorizzazione di cui ai commi 3-bis e 6-bis dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 sull'attività di controllo del suolo e delle acque sotterranee, possano essere stabilite a seguito della valutazione delle informazioni presentate dal gestore ai sensi del comma 9-quinquies dello stesso articolo;
- Sussistono le condizioni per riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, aggiornandone i contenuti e le condizioni sulla base della normativa vigente e delle conclusioni del procedimento di cui sopra.

Visto l'art. 7 del DPR 160/2012 nel quale è individuato il SUAP come l'organo competente all'adozione del provvedimento conclusivo, che costituisce ad ogni effetto, titolo unico per lo svolgimento delle attività richieste;

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 2930 del 26.11.2015, pervenuta allo SUAP scrivente a mezzo posta elettronica certificata in data 12.01.2016, prot. n. 244, della Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale – Ufficio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, Ufficio Emissioni – IPPC, provvedimento avente ad oggetto "Articolo 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta MANISCALCO GIUSEPPE. Sede legale: via Taiola n. 15 – 13040 Saluggia (VC); Sede operativa: Via Taiola n. 13 – 13040 Saluggia (VC); C.F. MNSGPP39B05B275S – P. IVA 01300000021";

Vista la domanda di variazione di ragione sociale pervenuta in data 14.01.2016 prot. n. 343, con la quale il Sig. Maniscalco Giovanni, nato a Ribera (AG) e residente in Via Taiola n. 13,

Saluggia (VC), in qualità di legale rappresentante dell'Impresa MANISCALCO GIOVANNI, iscritta alla Camera di Commercio di Vercelli al n. VC-2011_3908, C.F. MNSGNN67D29H269R e P.IVA 02321780062, richiede di volturare l'A.I.A. rilasciata all'impresa MANISCALCO GIUSEPPE per lo svolgimento delle attività di cui al codice IPPC 6.6(b): *Impianti per l'allevamento intensivo di suini con n. 3.700 posti suini da produzione di oltre 30 kg*;

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 73 del 25.01.2016, pervenuta allo SUAP scrivente a mezzo posta elettronica certificata in data 26.01.2016, prot. n. 725, della Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale – Ufficio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, provvedimento avente ad oggetto “Volturazione a MANISCALCO GIOVANNI del provvedimento n. 2930 del 26.11.2015 (riesame A.I.A.) rilasciato a MANISCALCO GIUSEPPE per l'installazione IPPC di Via Taiola n. 13 – 13040 SALUGGIA (VC)”;

Visto Il Decreto Sindacale n. 18 del 31.12.2015 in forza del quale la scrivente è autorizzata ad emettere il presente atto;

DETERMINA

recepando integralmente i contenuti della Determinazione Dirigenziale n. 2930 del 26.11.2015, pervenuta allo SUAP scrivente a mezzo posta elettronica certificata in data 12.01.2016, prot. n. 244, della Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale – Ufficio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, Ufficio Emissioni – IPPC, provvedimento avente ad oggetto “Articolo 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta MANISCALCO GIUSEPPE. Sede legale: via Taiola n. 15 – 13040 Saluggia (VC); Sede operativa: Via Taiola n. 13 – 13040 Saluggia (VC); C.F. MNSGPP39B05B275S – P. IVA 01300000021” allegata alla presente e formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così come l'allegato A;

A. Di aggiornare per riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 64447 del 04.09.2009 e s.m.i. rilasciata al Gestore MANISCALCO GIUSEPPE – (ora MANISCALCO GIOVANNI) - sede legale: Via Taiola n. 15 – Saluggia, per l'esercizio, presso l'installazione sita in Via Taiola n. 13 – Saluggia, dell'attività di cui al **codice IPPC 6.6(b): impianti per l'allevamento intensivo di suini con n. 3.700 posti suini** da produzione di oltre 30 kg.

La validità del presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

1. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;
2. la situazione impiantistica, riepilogata nell'Allegato A alla presente autorizzazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, deve rispettare quella descritta nell'istanza di autorizzazione e riesame;
3. le attività devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni, dei valori limite di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti riportate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, di cui ne fa parte integrante e sostanziale;
4. la ditta deve attuare quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo, riportato nell'Allegato A, ed i dati relativi devono essere comunicati al Comune competente, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, secondo le scadenze e le modalità riportate nel piano, in continuità con le precedenti attività di monitoraggio e controllo;
5. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, in aria, acqua o suolo, la Ditta deve informare la Provincia e l'ARPA **immediatamente e comunque entro e non oltre le otto ore successive all'evento**, fermo restando l'obbligo della Ditta di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. In tali casi l'autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere all'adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell'impianto nel più breve tempo possibile;
6. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA in caso di violazione delle condizioni**

- dell'autorizzazione**, e deve provvedere ad adottare nel contempo le misure necessarie e ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
7. ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA dell'evento accaduto e delle misure adottate;
 8. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore deve comunicare al SUAP competente e per conoscenza alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), **almeno 60 giorni prima** della data di realizzazione prevista, **le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre effetti sull'ambiente**. La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero se rileva che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. , ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
 9. Qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso della Ditta, questa deve presentare una nuova domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale aggiornata degli effetti delle modifiche progettate;
 10. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, il Gestore deve trasmettere, alla Provincia di Vercelli ed ad ARPA, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 11. Ai sensi dell'ar. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., , nel caso in cui intervengano **variazioni della titolarità della gestione dell'impianto**, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'A.I.A.;
 12. Ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei casi previsti il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Vercelli, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
 13. In caso di cessazione definitiva delle attività deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. La Ditta dovrà dare opportuna comunicazione a Provincia ed ARPA della cessazione definitiva dell'attività allegando una relazione in cui vengano descritti gli interventi messi in atto al fine di mettere in sicurezza il sito dal punto di vista ambientale.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, nonché quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

DETERMINA ALTRESI'

recependo integralmente i contenuti della Determinazione Dirigenziale n. 73 del 25.01.2016, pervenuta allo SUAP scrivente a mezzo posta elettronica certificata in data 26.01.2016, prot. n. 725, della Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale – Ufficio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, provvedimento avente ad oggetto "Volturazione a MANISCALCO GIOVANNI del provvedimento n. 2930 del 26.11.2015 (riesame A.I.A.) rilasciato a MANISCALCO GIUSEPPE per l'installazione IPPC di Via Taiola n. 13 – 13040 SALUGGIA (VC)" allegata alla presente e formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

B. Di volturare a favore della Ditta MANISCALCO GIOVANNI, iscritta alla Camera di Commercio di Vercelli al n. VC-2011_3908, C.F. MNSGNN67D29H269R r P. I.V.A. 02321780062, con sede legale in

Via Taiola n. 15, 13040 Saluggia (VC) e sede operativa in Via Taiola n. 13, 13040 Saluggia (VC), il provvedimento di cui al punto A., confermando tutte le prescrizioni impartite nello stesso provvedimento, in particolare per quanto attiene alla continuità dell'attività di monitoraggio e controllo e di trasmissione dei relativi report annuali;

DISPONE

- Che l'allegato A, al presente provvedimento, sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui al provvedimento n. 64447 del 04.09.2009
- Che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore dovrà presentare **domanda di riesame** del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, ovvero dell'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;
- Di notificare il presente provvedimento alla Ditta MANISCALCO GIOVANNI nella persona dello stesso o di altro soggetto munito di delega da parte di quest'ultimo.
- Di inviare, a notifica effettuata, il presente provvedimento alla Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale - Servizio Rifiuti - Emissioni in Atmosfera - Inquinamenti e Bonifiche – Ufficio Emissioni – IPPC, ad ARPA – Dipartimento di Vercelli, all'ASL TO4 – SISP, all'ASL TO4 – Servizio veterinario.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro i termini di legge.

Sono da intendersi allegati sostanziali e parte integrante del presente atto:

- 1) La Determinazione Dirigenziale n. 2930 del 26.11.2015 della Provincia di Vercelli - Settore Tutela Ambientale – Ufficio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, inquinamenti e Bonifiche, Ufficio Emissioni – IPPC ed il relativo Allegato A;
- 2) La Determinazione Dirigenziale n. 73 del 25.01.2016 della Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale – Ufficio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche.

- Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e Regolarità Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 102/2009 e art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174)

Il Responsabile del Servizio
F.to:MARIN LINDA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18-feb-2016.

Saluggia, lì 18-feb-2016

Il Responsabile dell'Area

F.to:MARIN LINDA